



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.sa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nella camera di consiglio del 9 settembre 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

emessa a seguito della richiesta di parere da parte del

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la richiesta di parere n. 33874 del 13 luglio 2020 del Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI);

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n. 36 del 14 luglio 2020, con la quale il Presidente ha assegnato la richiesta al consigliere Giampiero Maria Gallo, fissando l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;

udito il relatore Consigliere Giampiero Maria Gallo;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) rappresenta in premessa alcune disposizioni in materia di lavoro agile (al quale associa il termine *smart working* come sinonimo) e poi chiede se *“in considerazione delle peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che prevedono una distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nella definizione dell'atto interno di regolazione del lavoro agile, le amministrazioni debbano escludere il riconoscimento del buono pasto oppure se sia legittimo prevederne l'erogazione, nelle sole giornate in cui viene riconosciuto anche al personale dipendente che svolge la propria attività in presenza, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 (rientro pomeridiano) e secondo i principi stabiliti dalla L. 81/2017”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 35 del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

1. Soggettiva

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) all'ambito delle funzioni

attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009).

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), attuale istante, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque **soggettivamente ammissibile** (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione).

2. Oggettiva

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l'ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

La questione contenuta nella richiesta di parere n. 35 del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) si riferisce alla riconoscibilità della corresponsione di buoni pasto a dipendenti che svolgano l'attività lavorativa dal proprio domicilio. Il diritto al buono pasto è regolato dal CCNL del 14 settembre 2000 - comparto regioni e autonomie locali, segnatamente dagli articoli 45 e 46, e l'interpretazione di dette norme dovrebbe incrociarsi con la definizione di lavoro agile regolato dalla legge 22 maggio 2017, n.81, come menzionato nella richiesta di parere. Trattasi di materia rimessa alla giurisdizione del giudice del lavoro (sulla specifica problematica oggetto del quesito cfr. Tribunale di Venezia, decreto n. 3453 dell'8/7/2020). La Corte, non può quindi pronunciarsi su detta problematica, in quanto, come affermato dalla Sezione delle Autonomie nella recente deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG, *"appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive"*

pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)."

Nello specifico, poi, l'interpretazione delle norme contrattuali è preclusa alle Sezioni della Corte come ribadito dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 56/2011, in quanto questa interpretazione "*rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN*" (cfr. l'art. 46 del d.lgs. n. 165/2001), ed è giurisprudenza consolidata della Corte escludere dalle competenze consultive di una Sezione della Corte stessa l'interpretazione di disposizioni di CCNL (*ex multis* deliberazione n. 97/2020/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Campania, e deliberazione n. 23/2020/PAR della Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo).

In questi termini, quindi, questo quesito è giudicato **oggettivamente inammissibile**.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere di inammissibilità oggettiva della Sezione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 settembre 2020.

Il Relatore
(Giampiero Maria Gallo)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
17 settembre 2020

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)